

COMUNE DI CARPI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO PRESENTATO DA _____ DA SVOLGERSI PRESSO L' IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE "AMLETO FRIGNANI" DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO A CARPI IN VIA Q. PIOPPI 15/17

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Municipale nr. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso l' impianto sportivo comunale polivalente "Amleto Frignani";

- ai sensi degli art. 11 e 12 della legge n. 241/1990, a seguito di Avviso Pubblico, prot. Gen.le n° _____ del _____, _____ l'Associazione/Società Sportiva _____ ha presentato il progetto sportivo da svolgersi nell'Impianto sportivo descritto assunto agli atti con prot. n. _____ e con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ tale progetto è stato approvato;

L'anno _____ il _____ giorno _____
del mese di _____ in _____ nella sede del Municipio in Via _____

TRA

- Il dr. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di _____ Dirigente-Responsabile del Settore _____ del COMUNE DI CARPI (Codice Fiscale 00184280360), agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, coi poteri di cui all'art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 48 comma 3' dello Statuto Comunale vigente, di seguito Comune di Carpi;

E

la Polisportiva / Associazione Sportiva _____ regolarmente iscritta al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche, di seguito denominata Società sportiva, C.F. _____ con sede in _____ rappresentata dal signor _____ nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante,

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Carpi, intende perseguire le finalità e i principi ispiratori della Carta Etica dello Sport della Regione Emilia Romagna, alla quale ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2023 e alla quale aderisce anche la Società sportiva.

Lo scopo della presente convenzione riguarda la realizzazione del progetto sportivo presentato dalla Società sportiva assunto agli atti con prot. gen. n. _____ da svolgersi presso l'impianto sportivo in oggetto.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai portatori di

disabilità coerentemente con quanto approvato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 13/05/2025 i cui criteri di fondo sono:

- promozione presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate quali anziani e disabili, della pratica diffusa dello sport, del benessere individuale e collettivo, della crescita personale e del valore aggregativo di cui lo sport è un importante veicolo sociale, così come l'aspetto ludico-ricreativo che è la base dell'equilibrio psico-fisico del cittadino;
- iscrizione a campionati e tornei, in particolare giovanili, nella/e stessa/e disciplina/e per le quali l'impianto è omologato o comunque specificamente vocato, in base alla sua destinazione d'uso;
- aumento della disponibilità di spazi palestra/campo in ragione delle richieste da parte delle Associazioni;
- ampliare le opportunità per le società, associazioni sportive ed enti di promozione, partendo dall'assunto che l'espansione di una società sportiva - sia essa in termini di risultati agonistici o di numero di tesserati - per quanto legittima e auspicabile, non avvenga a detrimento di altre società, in termini di concreta disponibilità degli spazi gioco;
- avvantaggiare la ricchezza dell'offerta sportiva multidisciplinare, salvaguardando anche quelle discipline sportive che, per numero di tesserati, sono meno diffuse o popolari tra la cittadinanza;

ART. 2

IMPIANTO SPORTIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO E SUA PROPRIETA'

Il Comune di Carpi ha individuato l'impianto sportivo polivalente A. Frignani quale luogo idoneo alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

L'Impianto Sportivo polivalente "Amleto Frignani" è situato in Carpi via Q. Poppi 15/17 ed è composto da: un campo da gioco, 2 campi di allenamento, una tribuna per il pubblico, locali ad uso servizi igienici sottostanti la tribuna, locali spogliatoio a servizio dei campi da calcio, altri locali spogliatoio, un campo da tennis attualmente non utilizzabile, un campo da calcetto attualmente non utilizzabile, un campo da beach volley non utilizzabile, il tutto risultante dalla **planimetria Allegato A** (ad eccezione del campo da beach volley) alla presente convenzione nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, e tutte le attrezzature presenti nell'impianto stesso cui sono attribuiti i seguenti dati catastali: Foglio 34 Mappali 161 166 167 168 191 194 195 252 (parte) 253 368 Foglio 35 Mappali 365 (parte) 366 367 369.

Tutte le strutture e gli impianti siti nell'area sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Carpi, della loro consistenza si darà atto in apposito verbale di consistenza da redigere, in contraddittorio tra le parti, all'atto della traduzione delle chiavi.

Il predetto impianto, attualmente omologato per la disciplina del calcio e il cui utilizzo è limitato a tale disciplina o ad altre che non siano in contrasto con tale disciplina, è strettamente funzionale e strumentale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

L'impianto sportivo e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Società sportiva, che li prende in consegna. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto formale.

La Società sportiva dà atto del fatto che l'impianto sportivo e le attrezzature, come al precedente periodo individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati, ad eccezione del campo da calcetto, del campo da tennis e del campo da beach volley, che sono attualmente da ristrutturare.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e scadrà il 30/06/2030.

Il Comune di Carpi potrà avvalersi della facoltà di rinnovare la presente convenzione per un massimo di ulteriori 5 anni con provvedimento motivato previa disponibilità al rinnovo da parte della Società sportiva da acquisirsi entro 90 giorni dalla scadenza.

La Società sportiva ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi al Comune di Carpi a mezzo pec.

La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno novanta (90) giorni prima della scadenza di detto primo anno.

Le disposizioni contenute nella convenzione, in ogni caso, decorreranno dalla data della stipula della convenzione stessa

Alla scadenza, la Società sportiva sarà tenuta alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili affidati e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere, le migliorie e le addizioni realizzate dalla Società sportiva all'interno dell'impianto resteranno acquisite definitivamente all'impianto stesso al momento della riconsegna da parte della Società sportiva al Comune di Carpi, senza che la Società sportiva possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che la Società sportiva non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo formale consenso del Comune di Carpi.

Alla scadenza della convenzione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 4

MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo dell'impianto sportivo si ispira ai principi, orientamenti e criteri definiti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/05/2025 ed è funzionale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

La Società sportiva può destinare l'utilizzo dell'impianto a terzi coerentemente con il progetto sportivo di cui all'art.1.

Inoltre il Comune di Carpi dispone che il Servizio Giovani-Sport-Benessere possa fissare un monte ore di utilizzo da parte di terzi dell'impianto sportivo oggetto della convenzione, fino ad un massimo del 30% delle ore settimanali disponibili, tenendo conto dell'usura cui va soggetto il campo in erba naturale.

Inoltre il Comune di Carpi si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, per sé, o di concederne l'uso a terzi, per le seguenti attività, sollevando la Società sportiva da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso alla Società sportiva, per le quali il Comune si riserva l'utilizzo di massimo 5 giornate all'anno, nel corso della durata della convenzione, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento delle attività già calendarizzate.

In tali giornate la Società sportiva dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dal Comune alla Società sportiva.

ART. 5

USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Senza che ciò costituisca limite alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione può essere concesso in uso dalla Società sportiva a terzi per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente e il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni all'impianto o alle attrezzature. La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà della Società sportiva subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e dell'impianto sportivo alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 6

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI TERZI

La Società sportiva, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, trattiene per sé gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture e impianti sportivi stabilite annualmente dal Comune con apposita Deliberazione.

ART. 7

ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

La gestione dell'impianto sportivo in oggetto si uniforma a quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica **Allegato B** alla presente convenzione al fine di garantire sempre la piena funzionalità dell'impianto.

La Società sportiva si impegna ad adibire all' impianto sportivo, oggetto della presente convenzione, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario ed idoneo per ogni aspetto relativo alla gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dal piano di conduzione tecnica, dalle norme vigenti e dalle prescrizioni di sicurezza e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato e attività di volontariato.

Sono inoltre a carico della Società sportiva i seguenti adempimenti:

Pagamento utenze e tributi comunali

Sono in capo alla Società sportiva gli oneri relativi alle utenze al servizio dell'impianto sportivo oltre alla tariffa rifiuti.

La Società sportiva è inoltre tenuta al pagamento dei tributi comunali se ed in quanto dovuti in materia di affissioni e pubblicità.

Obblighi di manleva

La Società sportiva si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune di Carpi da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dall'attività di gestione e uso dell' impianto oggetto della presente convenzione.

Obblighi di segnalazione, informazione

La Società sportiva provvede a segnalare tempestivamente al Comune di Carpi quelle circostanze e fatti, che possono impedire od ostacolare o rallentare la realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1 e più in generale il concreto utilizzo dell'impianto sportivo, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

La Società sportiva si impegna a segnalare al Comune di Carpi tutti quegli interventi necessari a garantire la sicurezza e la conservazione dello stato dell'impianto.

Nomina di un referente

La Società sportiva, all'atto della stipula della convenzione si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Comune di Carpi.

Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Comune di Carpi

La Società sportiva si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Comune di Carpi all'impianto sportivo in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato dell'impianto, della corretta gestione della convenzione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dalla Società sportiva alle finalità della presente convenzione e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Il Comune di Carpi si impegna a osservare ogni cura per turbare il meno possibile le attività ordinarie della Società sportiva.

Resta in carico alla Società sportiva ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti.

La Società sportiva è resa edotta che il Comune di Carpi detiene copia delle chiavi dell'impianto sportivo, da utilizzare in caso di emergenze.

Obblighi connessi all'ordine pubblico

La Società sportiva ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto; è inoltre obbligata a conseguire l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

La Società sportiva deve assicurare che le uscite dall'impianto siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

Ulteriori obblighi

La Società sportiva si impegna di far osservare al proprio personale o associati-volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e il Regolamento del Comune di Carpi "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2014, le norme fissate dalla presente convenzione oltre alle disposizioni concordate dal Comune di Carpi con i responsabili della Società sportiva.

Per tutta la durata della convenzione, la Società sportiva si obbliga ad eseguire tutti gli interventi, che si rendessero necessari ad adeguare l'impianto sportivo alle norme e alle prescrizioni degli organismi sportivi competenti per le discipline sportive svolte nell'impianto stesso, oltre che alle direttive impartite dal Gruppo Operativo Sicurezza G.O.S. e dalla competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, assumendosene integralmente i costi.

La Società sportiva è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 313/2002 (come modificato dal D. Lgs.39/2014) all'art 25 bis che dispone "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" La Società sportiva deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al Comune di Carpi.

Infine, la Società sportiva deve garantire la presenza presso l'impianto sportivo di un defibrillatore, e deve altresì garantire la presenza di personale idoneo all'utilizzo di tale apparecchiatura ovvero accertarsi che tale personale sia al seguito dei terzi utilizzatori dell'impianto.

ART. 8

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti fatto salvo quanto previsto dal successivo art.9

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nel piano di conduzione tecnica ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso.

Nel caso il cui il Comune intenda fare a propria cura e spese lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'impianto sportivo, la Società sportiva non può opporsi né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività della Società sportiva per un periodo superiore a giorni 30, potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività con corrispondente prolungamento della durata della convenzione.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità dell'impianto e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 mesi e concordati con la Società sportiva nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima nel contesto del progetto sportivo di cui al precedente art.1.

Infine, qualora per motivi straordinari di pubblica utilità si rendesse necessario disporre la sospensione della presente convenzione, il Comune di Carpi potrà darvi seguito, senza che la Società sportiva possa vantare alcuna pretesa fatta salva la possibilità di prolungamento della durata della convenzione per il periodo di inattività come nel caso di lavori di manutenzione straordinaria.

ART. 9

AREE ATTUALMENTE NON UTILIZZABILI DELL'IMPIANTO

Come indicato al precedente art. 2 l'impianto polivalente A. Frignani è, in alcune sue porzioni, attualmente non utilizzabile. Dette porzioni sono: un campo da tennis attualmente non utilizzabile, un campo da calcetto attualmente non utilizzabile e un campo da beach volley non utilizzabile.

Per tali porzioni il Comune di Carpi si riserva la facoltà di assegnarle in gestione ad altro soggetto, qualora pervenissero proposte ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 38/2021, senza che la Società sportiva possa opporsi o vantare alcuna pretesa.

Art.10

CONTRIBUTO FINANZIARIO

Ai sensi dell' art. 12 della Legge 241/90, per sostenere la realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1, il Comune riconosce alla Società sportiva un contributo di natura finanziaria.

Tale contributo concorre a far fronte alle spese, documentate e sostenute, riconducibili alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1.

Il contributo è determinato nella misura massima di € 20.000,00 annui e sarà erogato ordinariamente dopo il 30 giugno di ogni anno di convenzione sulla base della presentazione della documentazione prevista al successivo art.11 secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione consigliere n. 6 del 02/02/1995 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento citato all'art. 12 in ordine alla possibilità di erogare una anticipazione fino ad un massimo del 50% del predetto contributo su richiesta della Società sportiva

Qualora, dalla rendicontazione economico-finanziaria, presentata ai sensi di quanto previsto dal successivo art.11, dovesse emergere che il contributo è esorbitante rispetto alla necessità di raggiungere il pareggio economico-finanziario della gestione, il contributo sarà decurtato conseguentemente.

ART. 11

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO

La Società sportiva, anche al fine della erogazione del contributo di cui all'art.9, si impegna a trasmettere al Comune di Carpi entro il 31/07 di ogni anno di Convenzione la relazione qualitativa e quantitativa sullo stato di attuazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1, con riferimento anche a quanto previsto dal piano di conduzione tecnica **Allegato B** alla presente convenzione e contenente in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età;
- b) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti;
- c) calendari stagionali di utilizzo da parte di terzi;
- d) rendiconto economico-finanziario del progetto e dei ricavi dell'impianto sportivo derivanti dalla gestione del medesimo, comprensivo anche delle tariffe incassate per l'utilizzo da parte di terzi, sulla base del tariffario comunale in vigore, e dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto.

ART. 12

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Società sportiva è tenuta a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito dell'impianto sportivo

oggetto della convenzione, manlevando al riguardo il Comune di Carpi e i suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

La Società sportiva è altresì tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dalla Società sportiva dovessero recarsi nell'impianto sportivo.

Il Comune è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere tanto gli operatori addetti quanto gli utenti dell'impianto durante l'esercizio e l'utilizzo dello stesso.

Al riguardo la Società sportiva stipula con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo RC Generale, e mantiene operanti per tutta la durata della convenzione le polizze assicurative di seguito indicate:

A) un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della convenzione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Società sportiva, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a fatto di persone delle quali la Società sportiva sia tenuta a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per cose,

Inoltre l'assicurazione dovrà comprendere espressamente tra le altre condizioni anche la specifica estensione alla responsabilità civile verso terzi derivante da:

- conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni tutti mobili e immobili oggetto dell'affidamento, e consegnati alla Società sportiva in base alla convenzione;

- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;

- danni subiti, o cagionati a terzi, da persone non in rapporto di dipendenza con la Società sportiva, che legittimamente partecipino all'attività prevista ed oggetto della convenzione a qualsiasi titolo e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;

- danni procurati a terzi da personale in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la Società sportiva, che partecipino all'attività prevista ed oggetto della convenzione, nessuna esclusa né eccettuata;

- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- per danni riconducibili al Società sportiva quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della convenzione (RC da committenza).

B) un contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e consentita nell'ambito dell'Impianto oggetto della convenzione (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali la Società sportiva si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge (nel caso il Società sportiva NON si avvalga per la esecuzione delle attività previste dalla convenzione di prestatori d'opera in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o comunque iscritti all'INAIL, tale assicurazione RCO può essere omessa).

Tale copertura (RCO) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 2.000.000,00 per sinistro,

- € 1.000.000,00 per persona,

L'impianto oggetto della convenzione e quanto ad esso connesso (attrezzature, impianti, ecc.) risulta assicurato a cura del Comune di Carpi contro una vasta gamma di eventi di natura accidentale, quali a titolo esemplificativo e non limitativo incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi naturali, atti dolosi, ecc.

Il Comune di Carpi si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la già menzionata copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (ex art. 1916 C.C.) nei confronti della Società sportiva per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

La Società sportiva a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Carpi per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Carpi per quanto risarcito da dette polizze.

Nel suo proprio interesse la Società sportiva potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto relativamente ai beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia alla Società sportiva stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in affidamento, inteso che in alcun caso il Comune di Carpi stesso risponderà dei danni subiti dagli anzidetti beni, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune di Carpi nella sua qualità di proprietario della struttura.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune di Carpi e in ogni caso prima della stipulazione della convenzione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione e sue eventuali proroghe e/o rinnovi.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Società sportiva si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico della Società sportiva il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la Società sportiva stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 13

CAUSE DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Carpi potrà stabilire, con proprio atto motivato, la decadenza della presente convenzione per i seguenti motivi:

- mancata realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1 riconducibile a gravi responsabilità della Società sportiva, tenuto conto, in questo caso, in ossequio ai principi di adeguatezza, ragionevolezza proporzionalità e gradualità, della cronologia prevista per le fasi dello svolgimento del progetto stesso;
- arbitrario abbandono, da parte della Società sportiva, dell'impianto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Comune di Carpi, della destinazione d'uso dell'impianto sportivo;
- frode a danno del Comune di Carpi o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori e ai beni di proprietà del Comune di Carpi derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato (dipendente e/o volontario);
- gravi irregolarità amministrative, fiscali, civili e penali riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti

- violazione di quanto previsto al successivo art.18 in relazione al divieto di cessione totale o parziale ad altro soggetto della presente convenzione

Ancorché la corretta gestione dell'impianto sia da considerarsi funzionale e strumentale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1, essa è da considerarsi elemento imprescindibile rispetto alla concreta realizzazione del progetto sportivo stesso, oltre che alla salvaguardia del patrimonio pubblico del Comune di Carpi, pertanto anche gravi e persistenti difformità al Piano di conduzione tecnica **Allegato B** alla presente convenzione potranno costituire causa di decadenza della presente convenzione.

Inoltre la presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Società sportiva e/o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

Nei casi di cui sopra il Comune di Carpi, prima di procedere alla dichiarazione di decadenza della convenzione, è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, lasciando un termine non inferiore a giorni 15 naturali e consecutivi per le possibili controdeduzioni della Società sportiva. Qualora il Comune di Carpi ritenesse non accoglibili tali controdeduzioni disporrà senza ulteriori ritardi la decadenza, incamererà la garanzia di cui al successivo art. 20 e notificherà il provvedimento di decadenza entro giorni 5 dalla sua esecutività alla Società sportiva. E' sempre fatto salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.

ART. 14

CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto in oggetto e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili sono soggetti al controllo del Comune di Carpi.

Il Comune di Carpi potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dalla Società sportiva a quanto disposto nella presente convenzione.

In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'impianto, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dalla Società sportiva stessa, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della convenzione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla Società sportiva, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico della Società sportiva, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune di Carpi.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, alla Società sportiva sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune di Carpi avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di revocare la convenzione in danno ed a spese della Società sportiva, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi alla Società sportiva stessa, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitando le conseguenti spese con obbligo di rimborso dalla Società sportiva al Comune di Carpi stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto del Comune di Carpi di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convezione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

ART. 15

PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convezione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

La Società sportiva ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico della Società sportiva.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico al Comune di Carpi per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

**ART. 16
ATTIVITÀ DI RISTORO**

La Società sportiva è autorizzata, limitatamente al periodo di durata della convenzione, a prevedere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, previo conseguimento delle licenze e autorizzazioni necessarie e nel rispetto della normativa vigente.

La Società sportiva avrà la facoltà di far gestire a terzi le predette attività per la stessa durata della convenzione, rimanendo comunque responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

La Società sportiva resta comunque responsabile nei confronti del Comune di Carpi della corretta gestione dell'attività di ristoro e garantisce che tale gestione avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti relative alla gestione di esercizi pubblici ed in particolare degli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

La Società sportiva deve inoltre garantire che la gestione dell'attività di ristoro avvenga nel rispetto di tutte le normative di pubblica sicurezza.

La Società sportiva potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di durata della convenzione, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, la Società sportiva non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto convenzionale, per qualunque motivo intervenuta.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza della Società sportiva, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, la Società sportiva è tenuta ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Sono a carico della Società sportiva tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti l'avvio dell'attività.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione delle attività di ristoro, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dalla Società sportiva con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico della Società sportiva tutti gli oneri relativi agli eventuali arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento dei punti di ristoro.

La Società sportiva si impegna inoltre a far sì che:

- l'attività di ristoro sia convenientemente dotata di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altre indicazioni, all'esterno della struttura, che pubblicizzino l'esercizio di tale attività all'interno della stessa;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

**ART. 17
RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI**

I locali, l'impianto sportivo e le loro attrezzature assegnati in uso dovranno essere riconsegnati al Comune di Carpi al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. Della riconsegna verrà fatto apposito verbale.

**ART. 18
DIVIETI**

E' fatto tassativo divieto la cessione in tutto o in parte e in qualsiasi forma della presente convenzione, a pena di revoca immediata della stessa. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.

In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione, commessa dal sub- soggetto Società sportiva e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune di Carpi e verso i terzi sarà esclusivamente la Società sportiva.

ART. 19 MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti che possono condizionare la realizzazione del progetto sportivo e/o per la migliore gestione dell'impianto sportivo. In tal caso tutte le eventuali relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

La Società sportiva, a garanzia della puntuale esecuzione degli adempimenti e oneri strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto sportivo di cui all'art.1 dovrà prestare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione di € 10.000,00 pari al 10% del contributo complessivo erogato per la durata della convenzione, costituendola mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi.

La cauzione dovrà essere nuovamente ricostituita dalla Società sportiva in caso di rinnovo della convenzione.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Carpi dovesse sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione della Società sportiva inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, la Società sportiva è tenuto a provvedere immediatamente a ricostituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo originario.

La Società sportiva è obbligata a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Comune di Carpi abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta riconsegna dell' impianto sportivo, al risarcimento da parte della Società sportiva di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte della Società sportiva stessa di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico della Società sportiva.

Resta salva la facoltà in ogni caso del diritto al maggior danno.

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Carpi e la Società sportiva si configura come atto di convenzione amministrativa, funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico locale senza rilevanza economica, finalizzato alla promozione della attività sportiva.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per qualsiasi controversia tra la Società sportiva e il Comune circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Modena.

È pertanto sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente convenzione.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Carpi tratta i dati della Società Sportiva per le finalità previste nella presente convenzione da personale debitamente

autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione della convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la Società sportiva potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it

Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Sicurezza e riservatezza

1. la Società sportiva ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Carpi.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Società sportiva è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune di Carpi per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. La Società sportiva può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione, solo previa autorizzazione del Comune di Carpi.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune di Carpi ha facoltà di revocare di diritto la convenzione, fermo restando che la Società sportiva sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. La Società sportiva potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società sportiva stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Carpi delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune di Carpi attinente le procedure adottate dalla Società sportiva in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la presente convenzione.

9. La Società sportiva non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Carpi, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della presente convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune di Carpi.

ALLEGATI:

Allegato B Planimetria dell'Impianto

Allegato C Piano di conduzione tecnica